



MODULO OSPITALITA'/HOSPITALITY FORM

COACH () GENITORE ()		Club	
Nome e Cognome/Name Surname		Telefono/ Phone number	
Nazionalità/Nationality		E-Mail	
Tipo di imbarcazione/ boats	N° di imbarcazioni/ N° boats	N° atleti/sailors	Gommoni/Ribs N° _____
Lunghezza imbarcazioni/ Length of boats		Periodo/ Length of stay Dal _____ al _____ 2021	
Cauzione boe (10€ a boa)/ Mark deposit		Cauzione bandiera (20€)/ Flag deposit	

Preso atto del regolamento e delle condizioni contrattuali, chiede la disponibilità di ormeggiare la propria imbarcazione o di utilizzare gli spazi interni ed esterni per i propri allenamenti.

Il richiedente si impegna a rispettare tutti i regolamenti in vigore e ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus **Covid-19**.

Data _____

Firma _____

FRAGLIA VELA RIVA

associazione sportiva dilettantistica – P. IVA 01081240226

I - 38066 Riva del Garda (TN) – Viale Giancarlo Maroni, 2 – Tel +39 0464.552460 – Fax +39 0464.557120
info@fragliavelariva.it www.fragliavelariva.it



SI RICORDANO I PRINCIPALI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEL PORTO

Considerato che la FVR- Associazione Sportiva Dilettantistica- ai sensi dell'art.2 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 26 novembre 2005, ha lo scopo:

1. di contribuire alla conoscenza, alla pratica e alla diffusione dello sport della vela, specie giovanile;
2. di promuovere e coltivare la navigazione da diporto;
3. di diffondere l'interesse alle discipline nautiche in generale, favorendone la diffusione anche con iniziative didattiche o culturali;
4. di organizzare e partecipare a manifestazioni sportive;
5. di gestire attrezzature e servizi utili a realizzare quanto sopra.

Rilevato che la FVR ha ottenuto in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento, l'uso del Porto Fraglia, al fine di consentire il raggiungimento dei propri scopi istituzionali

Considerata la necessità di approvare il Regolamento per l'uso del Porto e dei relativi ormeggi, in attuazione della Delibera della Giunta Provinciale n.1683 del 30 giugno 2008-10-27Il presente Regolamento contiene le norme di esercizio e di uso del porto in concessione alla Fraglia Vela Riva – Associazione Sportiva Dilettantistica, che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti/soci e frequentatori dello stesso.

La F.V.R. potrà in ogni momento, aggiornare il Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per mantenere fino al termine delle concessioni la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del porto, e con l'approvazione della PAT, le specifiche norme di sua competenza.

ARTICOLO 2

La F.V.R. esercita, in qualità di concessionario, la facoltà di occupare, usare e gestire i beni del demanio idrico provinciale riguardanti l'area portuale "Porto - Fraglia della Vela" in Riva del Garda (Atto nr. 43150 dd 25/08/2014). Ai fini dell'espletamento di tutti i servizi necessari (pulizia dello specchio acqueo, dei pontili delle banchine, manutenzione ordinaria degli impianti nonché operazioni di allaggio dei natanti, riscossione delle varie tariffe ecc), il coordinamento ed il controllo del buon funzionamento dei servizi medesimi, sarà nominato dal Consiglio Direttivo della FVR, il Direttore di Porto.

ARTICOLO 3 - TRAFFICO E OPERATIVITA'

Su proposta del Direttore di Porto, il Consiglio Direttivo, definisce annualmente ed approva un piano d'ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare ed evidenziate le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste

ARTICOLO 15 – NORME DI COMPORTAMENTO – MANOVRE DI PORTO

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno effettuarsi attenendosi alle disposizioni impartite dalla F.V.R. la quale potrà anche disporre movimenti di autorità, qualora ciò si renda necessario per esigenze particolari. Le imbarcazioni che escono hanno diritto di precedenza su quelle che entrano. In porto l'imbarcazione più grande ha precedenza su quella più piccola, data la sua minore manovrabilità e la ristrettezza di spazio. Le imbarcazioni in transito davanti ad un porto devono lasciare libera la rotta alle imbarcazioni che entrano o escono dal porto. Per le unità di navigazione dotate di motore è vietata l'entrata e l'uscita dal Porto con la propulsione velica, salvo diversa disposizione. In prossimità del Porto, nel doppiare un molo o ponte, è obbligatorio girare larghi per evitare la massicciata subacquea, per scoprire gli specchi acquei retrostanti ed evitare le imbarcazioni che possono pararsi d'improvviso alla prora. Tutte le unità che approdano nel porto, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stanziamento. Tutti i possessori delle imbarcazioni ormeggiate nel porto devono mantenere le stesse in ordine e ben pulite. Nel caso di riscontrata, prolungata inosservanza di tale norma, e nel caso che la barca risulti affondata, semiaffondata o piena d'acqua, l'imbarcazione verrà rimossa e le relative spese addebitate al proprietario. La F.V.R. non assume responsabilità per furti o danneggiamenti alle imbarcazioni ormeggiate, nonché la sottrazione o danneggiamenti delle relative pertinenze, attrezzi e apparecchiature in dotazione. La Direzione del porto può disporre ispezioni in qualsiasi momento, ai fini della prevenzione di incidenti e danni.

ARTICOLO 20 – RUMORI MOLESTI Le prove dei motori e qualsiasi altro rumore molesto sono vietati prima delle ore 7 e dopo le ore 21, nonché dalle 12.30 alle 15.30 e comunque dette prove dovranno avvenire nel tempo strettamente indispensabile.

FRAGLIA VELA RIVA

associazione sportiva dilettantistica – P. IVA 01081240226

I - 38066 Riva del Garda (TN) – Viale Giancarlo Maroni, 2 – Tel +39 0464.552460 – Fax +39 0464.557120
info@fragliavelariva.it www.fragliavelariva.it



ARTICOLO 21 – INQUINAMENTO

Nell'interno dell'approdo è vietata la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto delle immondizie ed ogni sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine e dello specchio acqueo. In particolare nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico nel lago. Per i rifiuti liquidi e solidi debbono essere esclusivamente usati apposti contenitori, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccoglierle.

ARTICOLO 22 – ANTINCENDIO E ANTI-INQUINAMENTO

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni, l'utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. areare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi;
2. curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del proprio natante siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento;
3. i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido devono essere convenientemente areati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi;
4. gli estintori montati sulle unità devono essere del numero prescritto dalle norme vigenti in materia ed in perfetto stato di funzionamento;
5. in caso di inizio d'incendio tutto dovrà essere messo in funzione per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati al fine di circoscrivere o domare l'incendio, provocando immediatamente l'intervento del personale del porto;
6. in caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine, pontili e nello specchio acqueo, l'utente responsabile deve immediatamente prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti a limitare e contenere il danno. Salvo risarcimento di eventuali altri danni, l'utente deve provvedere al pagamento delle spese per la pulizia dello specchio acqueo e delle attrezzature interessate. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento ed in particolare l'inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e sull'inquinamento, dà diritto alla F.V.R. di risolvere immediatamente il rapporto revocando l'assegnazione.

ARTICOLO 23

Nel porto è fatto assoluto divieto di pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea, e di balneazione. Per motivi di sicurezza è proibito l'accesso alle scogliere.

ARTICOLO 24

Gli utenti, per trasportare le imbarcazioni, possono accedere con gli autoveicoli autorizzati alle aree di servizio per la gru e lo scivolo, attenendosi alle norme di circolazione stradale ed alle ordinanze emanate dal Sindaco del Comune di Riva del Garda in materia.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli autorizzati potranno essere posteggiati all'esterno della zona del Porto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 27 – ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Le unità di navigazione, non possono mai costituire sede/luogo/oggetto di attività commerciali, professionali o artigianali, ciò in ossequio alla concessione da parte della PAT che prevede un particolare prezzo di concessione, nonché una particolare procedura di assegnazione, stante l'esclusivo utilizzo della stessa non a fini di lucro (obbligo di iscrizione della FVR alla FIV nazionale ecc.).

ARTICOLO 28

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza e di inquinamento.

ARTICOLO 29

Gli utenti delle unità di navigazione in transito, ormeggiati nella parte pubblica dell'approdo, godono di tutti i servizi organizzati e conseguentemente sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento in quanto applicabili.